

POLIZZA DEL RURALE



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

GENERALI

Digitized by Google
& Historical Archive

**Considero l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni
come una forza finanziaria dello Stato Fascista.**

MUSSOLINI



**ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
AL 31 DICEMBRE 1937-XVI**

Polizze in vigore	N.	2.352.835
Capitali assicurati	L.	16.603.528.927
Attività patrimoniali	L.	6.088.965.095



LA POLIZZA DEL RURALE



dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni consente all'agricoltore, mediante il versamento di piccole quote mensili, la disponibilità di un determinato capitale al termine di un convenuto numero di anni e garantisce ai suoi eredi il pagamento del capitale stesso, nel caso che egli venga a mancare prima della scadenza del termine fissato. L'agricoltore può utilizzare il capitale costituito con la POLIZZA DEL RURALE per acquistare un piccolo appezzamento di terreno, bestiame, macchine agricole ed altri accessori per la sua azienda, oppure per passare più serenamente la sua vecchiaia; in caso di sua premorienza, il capitale serve a mettere la famiglia superstite al riparo dalle vicissitudini derivanti dalla scomparsa del suo capo.

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI



è un Ente di Stato che provvede alla diffusione della previdenza assicurativa secondo i fini assegnati dal Regime. In vista di tali fini, l'Istituto ha creato, fin dal 1925, la Polizza Popolare e, in seguito, la Polizza XXI Aprile, così denominandola dal giorno fatidico in cui si celebra il Natale di Roma e la Festa del Lavoro. E questo per offrire anche alla gente più modesta la possibilità di attuare, nei limiti e nei modi consentiti dalla sua situazione economica, un atto che prima era praticamente riservato alle categorie più agiate.



COLONI E MEZZADRI, PICCOLI PROPRIETARI ED AFFITTUARI, COMPARTECIPANTI, ECC.



costituiscono la categoria più numerosa e più modesta della grande famiglia rurale. Si tratta di gente che conta esclusivamente sulle proprie braccia e sul piccolo appezzamento di terreno che coltiva.

Per questa numerosa Famiglia di lavoratori dei campi, la vecchiaia è spesso dura, mentre, in caso di morte del capo-famiglia, la vita diventa più aspra per la moglie e per i figli. La previdenza, vale a dire, la pratica di accantonare, anno per anno, qualche cosa, in ragione delle proprie possibilità, per formare un capitale, sia per la vecchiaia, sia per la morte immatura, è una necessità, una convenienza, un dovere anche per i lavoratori dei campi.

Lo Stato, con le assicurazioni obbligatorie (infortuni agricoli, tubercolosi, ecc....) ha voluto che l'agricoltore si rendesse conto di fatto della necessità di premunirsi contro alcune dolorose circostanze. La POLIZZA DEL RURALE è stata escogitata per sopperire alle necessità previdenziali dell'agricoltore.

LA POLIZZA DEL RURALE E' OGGI LA FORMA PIU' PERFETTA DI RISPARMIO E DI ASSICURAZIONE POPOLARE. ESSA, COME TUTTE LE ALTRE POLIZZE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI, E' GARANTITA DALLO STATO.

Il lavoratore agricolo potrà stare dunque pienamente tranquillo perchè sa a chi affida il suo denaro, e precisamente a un Ente che conta più di due milioni e mezzo di assicurati.

IL DUCE, CHE HA ONORATO GLI AGRICOLTORI



COL CHIAMARSI IL PIU' RURALE D'ITALIA, HA DATO LA SUA ALTA APPROVAZIONE A QUESTA FORMA DI PREVIDENZA ASSICURATIVA.

LE CONDIZIONI DELLA POLIZZA DEL RURALE



sono le più liberali che un Istituto di assicurazione abbia finora concesso.

Obblighi dell'agricoltore che la sottoscrive: uno solo, quello cioè di pagare mensilmente la quota di premio pattuita. Le quote di premio sono di L. 5, 10, 15, 20, 25 e 30 mensili.

Impegni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni verso l'agricoltore che sottoscrive la POLIZZA DEL RURALE: numerosissimi. Oltre all'obbligo di pagare a scadenza, all'assicurato sopravvivente, oppure, in caso di premorienza dell'assicurato, immediatamente ai suoi eredi, il capitale fissato in polizza, l'Istituto s'impegna a concedere:

- a) L'ABOLIZIONE del costo di polizza.
- b) La LIQUIDAZIONE IMMEDIATA di metà del capitale assicurato e l'ESONERO dall'ulteriore pagamento del premio, qualora l'agricoltore venga ad avere sei figli viventi, nati dopo la data di effetto della polizza.
- c) La LIQUIDAZIONE IMMEDIATA di metà del capitale assicurato e liquidazione dell'altra metà al più tardi dopo cinque anni, anche se nel frattempo la polizza non sia giunta a scadenza, nè si sia verificato il caso di morte e l'ESONERO dall'ulteriore pagamento del premio, nel caso che l'agricoltore sia colpito da invalidità.
- d) La SOSPENSIONE per un anno al massimo del pagamento del premio, purchè la polizza sia in

vigore da almeno diciotto mesi, qualora, per calamità o avversità atmosferiche, la quantità di uno dei prodotti più importanti dell'Azienda agricola, alla quale l'assicurato appartiene, risulti, per dichiarazione del Capo del R. Ispettorato Provinciale Agrario, ridotta almeno del 50 % rispetto alla quantità media normale.

- e) La **SOSPENSIONE** temporanea del pagamento del premio in caso di disoccupazione involontaria o di servizio militare dell'agricoltore assicurato.
- f) La **LIQUIDAZIONE IMMEDIATA** di un quarto del capitale, purchè la polizza sia in vigore da almeno tre anni, fermi restando tutti gli obblighi contrattuali per la parte di capitale che rimane in vigore, qualora, per calamità o avversità atmosferiche, il complesso globale di tutti i prodotti più importanti dell'Azienda agricola, alla quale l'assicurato appartiene, risulti, per dichiarazione del Capo del R. Ispettorato Provinciale Agrario ridotto almeno del 60 % rispetto alla media conseguita nella zona nell'ultimo quinquennio.
- g) **L'ESONERO** definitivo dall'obbligo del pagamento del premio, fermi restando per l'Istituto tutti gli impegni derivanti dalla polizza, purchè questa sia in vigore da almeno tre anni, qualora la Azienda agricola, alla quale l'assicurato appartiene, abbia ottenuto il primo premio nel concorso annuale provinciale del grano e dell'Azienda agraria o in quello del granoturco oppure in quello della Fondazione Nazionale dei fedeli alla terra « Arnaldo Mussolini ».
- h) La **PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI ESERCIZIO** dell'ISTITUTO, sotto forma di aumento del capitale fissato in polizza.
- i) Il **GODIMENTO** delle **SPECIALI PROVVIDENZE SANITARIE** (visite mediche gratuite, facilitazioni per cure, ecc.) concesse a tutti gli assicurati dell'Istituto.

- 1) IL PAGAMENTO DEL DOPPIO DELLA SOMMA ASSICURATA in caso di morte dell'assicurato in seguito ad infortunio, esclusa ogni causa.

CHI PIANTA UN ALBERO



è un previdente perchè pianta oggi sapendo che raccoglierà il frutto dopo un certo tempo. I rurali pensino che l'atto di previdenza compiuto sottoscrivendo la **POLIZZA RURALE**, ha una certa somiglianza con quello che essi compiono normalmente piantando un albero. C'è tuttavia una differenza tra l'albero e la polizza. Questa, nel caso in cui l'agricoltore venisse prematuramente a mancare, dà immediatamente i suoi frutti alla famiglia superstite, la quale riscuote subito l'intero capitale fissato in polizza. L'albero invece darà i suoi frutti soltanto a suo tempo, non avendo, come la **POLIZZA DEL RURALE**, la virtù di svilupparsi e coprirsi istantaneamente di frutti.

UN ESEMPIO



varrà a chiarire meglio quanto precede. Un agricoltore di 30 anni desidera disporre di una certa somma di danaro all'età di 55 anni e vuole che, in caso di sua premorienza, la stessa somma sia corrisposta immediatamente alla sua famiglia. Sottoscrive pertanto la **POLIZZA DEL RURALE** dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, impegnandosi a

**Desidero avere maggiori informazioni circa le
condizioni stabilite nella "Polizza del Rurale"⁽¹⁾**

Nome..... Cognome..... Etá.....

Via..... Città.....

(Provincia di)

**(1) Senza assumere alcun impegno potete staccare la pre-
sente cartolina ed inviarla alla nostra Agenzia Generale.**

versare mensilmente la somma di L. 30. Compiuto questo atto di previdenza, egli è certo che:


1. all'età di 55 anni riscuoterà la somma di L. 9.522 più gli utili (se negli anni venturi la quota del 5 per mille, assegnata nel 1937, rimarrà invariata, gli utili ammonteranno a L. 1.190,25 e la somma che effettivamente riscuoterà sarà di L. 10.712,25).
2. in caso di premorienza i suoi eredi riscuoteranno la stessa somma di L. 9.522, più gli utili maturati fino a quel momento.
3. in caso di morte dovuta ad infortunio, i suoi eredi riscuoterebbero il doppio della somma fissata in polizza, e cioè complessivamente L. 19.044, oltre gli utili.
4. se, almeno tre anni dopo la stipulazione del contratto, il complesso globale dei prodotti dell'Azienda alla quale l'assicurato appartiene risulti, per calamità o avversità atmosferiche, ridotto del 60% rispetto alla media conseguita nella zona nell'ultimo quinquennio, riscuoterà L. 2.380,50, continuando a pagare il premio soltanto per la parte di capitale — L. 7.141,50 — che rimane in vigore.
5. nel caso in cui si verificano le altre circostanze esaminate sopra, godrà delle prestazioni spontaneamente accordategli dall'Istituto.

PER INFORMAZIONI

rivolgetevi agli Agenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed accogliete con fiducia i suoi produttori, i quali si metteranno a vostra piena disposizione per fornirvi tutti i chiarimenti e darvi tutti i consigli che vi occorrono.



KIS-



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Capitali assicurati: oltre 16 miliardi - Polizze garantite dallo Stato

All' Agenzia Generale

dell' Istituto Nazionale delle Assicurazioni

di

**C'è una differenza tra il selvaggio e l'uomo civile:
il selvaggio taglia l'albero per cogliere il frutto; l'uo-
mo civile aspetta che il frutto sia maturo e intanto
cura l'albero.**

MUSSOLINI



"LE ASSICURAZIONI D'ITALIA"

**ROMA - VIA S. BASILIO, 14
CAPITALE SOCIALE LIRE 15.000.000**

**Società collegata coll'Istituto Nazionale
delle Assicurazioni**

ESERCITA I RAMI

**Incendio, Disgrazie accidentali e Responsabilità
civile, Grandine, Trasporti, Furti e Rischi aeronautici.**



**Arti Grafiche F.lli PIROVANOtaghe
& Historical Archive**

1937

